



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/30

25 giugno 2025

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 2489 del 24 giugno 2025. Bando di concorso interno per per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n.72 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di nautico di macchina capo squadra del ruolo dei nautici di macchina, n. 58 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di nautico di coperta capo squadra del ruolo dei nautici di coperta e n. 66 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di sommozzatore capo squadra del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, decorrenza 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2022, 1° gennaio 2023, 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Dec. n. 2489 del 24/06/2025

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs n.101 del 2018 e ss.mm.ii., concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO, in particolare, l'articolo 55 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, i quali prevedono un concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 23 agosto 2021, n. 137, "Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTA la nota n. 44359 del 13 giugno 2025 con cui l'Ufficio per la Pianificazione delle politiche del personale ha comunicato rispettivamente il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, decorrenza 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2022, 1° gennaio 2023, 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

E' indetta una procedura concorsuale, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riportate nella seguente tabella, dove sono indicati il numero dei posti messi a concorso per qualifica e decorrenza con un totale complessivo per la copertura di n.72 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di nautico di macchina capo squadra del ruolo dei nautici di macchina, n. 58 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di nautico di coperta capo squadra del ruolo dei nautici di coperta e n. 66 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di sommozzatore capo squadra del ruolo dei sommozzatori.

Qualifica	decorrenza al 1° gennaio					Tot
	2021	2022	2023	2024	2025	
nautico di macchina capo squadra	12	12	12	23	13	72
nautico di coperta capo squadra	10	5	7	14	22	58
sommozzatore capo squadra	15	12	14	15	10	66

I posti disponibili per ciascuna sede vengono indicati nell'allegato prospetto numerico, che costituisce parte integrante del presente bando.

Per ogni qualifica messa a concorso, il candidato potrà presentare un'unica domanda di partecipazione per tutte le decorrenze per le quali ha maturato i requisiti di partecipazione.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- per ciascun ruolo, il possesso della qualifica di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore, nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021, 31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024, in funzione dell'annualità per la quale il candidato ha maturato i requisiti;
- di non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Non è ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'annualità per la quale s'intende concorrere e devono permanere al momento della riqualificazione.

Art. 3

Domanda di partecipazione

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Per ogni qualifica messa a concorso, il candidato potrà presentare la domanda di partecipazione per tutte le decorrenze, per le quali avrà maturato i requisiti di partecipazione, ove siano previsti posti disponibili come da tabella indicata nel summenzionato art. 1.

Nella domanda il candidato deve verificare i dati visualizzati e dichiarati, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e sede di appartenenza;
- d) di possedere alla data del 31 dicembre 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in funzione dell'annualità per la quale s'intende concorrere, della qualifica di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore, nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;
- e) di non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;
- f) di non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- g) certificazioni ed abilitazioni;
- h) corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- i) titoli di studio con l'indicazione del tipo di titolo, la data del conseguimento e l'Istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

I titoli per la valutazione devono essere indicati in domanda e devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'annualità per la quale s'intende concorrere e devono permanere al momento della riqualificazione.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti esperti nelle materie oggetto delle specialità con qualifica non inferiore a ispettore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Con il medesimo decreto, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.

In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 5

Anzianità di servizio e Titoli valutabili

La commissione esaminatrice valuta:

- A) l'anzianità di effettivo servizio;
- B) corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- C) certificazioni ed abilitazioni;
- D) titoli di studio;

in base alle categorie e ai punteggi indicati all'art. 4 comma 2 e dai commi 4 al 11, del decreto 23 agosto 2021, n. 137 e come di seguito specificato.

I titoli devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente all'annualità per la quale s'intende concorrere, gli stessi devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di seguito indicati, da atti formali dell'Amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione al concorso.

- A) Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

B) I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono:

- a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati dall'Amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore;
- b) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'Amministrazione equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento. Il punteggio è attribuito in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno. Il punteggio da attribuire ai corsi di formazione ed aggiornamento attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore. Il punteggio da attribuire ai corsi di formazione ed aggiornamento non attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 1,50 punti. Il punteggio da attribuire ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui ai periodi precedenti sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a 4,00 punti. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità e delle relative certificazioni e abilitazioni, ammesse a valutazione dal presente bando di concorso.

C) Le certificazioni e abilitazioni, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi:

- a) per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:

1) ruolo dei nautici di coperta:

1.1 comandante costiero per unità navali 1,50 punti;

1.2 istruttore nautico 1,50 punti;

2) ruolo dei nautici di macchina 1,50 punti;

2.1 direttore di macchina 1,50 punti;

2.2 istruttore nautico 1,50 punti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

b) per le specialità dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:

1.1 istruttore sommozzatore 1,50 punti.

I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui alle precedenti lettere a e b sono cumulabili, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 3,00 punti.

D) Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:

- a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale: 0,75 punti;
- b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale: 1,00 punti;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;
- d) laurea universitaria: 1,75 punti;
- e) laurea magistrale: 2,00 punti;

I titoli di studio ammessi a valutazione sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio più elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 3,00 punti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per i punteggi dei titoli del presente articolo attribuiti su base annuale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

I titoli valutabili dovranno essere posseduti e saranno valutati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'annualità per la quale s'intende concorrere.

Art. 6

Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede

La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli e le specialità indicati all'articolo 5, le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale distinte per annualità. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. Le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale sono approvate con decreto del Capo Dipartimento e pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

Sulla base delle graduatorie l'ammissione al corso di formazione professionale accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. Prima dell'avvio al corso di formazione, i candidati, secondo l'ordine di annualità e graduatoria, saranno invitati a scegliere l'annualità per la quale intendono riqualificarsi.

In caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procederà con lo scorrimento della graduatoria per ogni annualità e specialità, fino a coprire tutti i posti disponibili. Qualora un candidato risulti in posizione utile in più annualità, la scelta di una decorrenza comporta la rinuncia a tutte le altre. In ogni caso, qualsiasi rinuncia effettuata dopo la scelta dell'annualità comporterà l'esclusione dall'intera procedura concorsuale.

Le predette graduatorie determinano l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra nei rispettivi ruoli specialistici. I capi squadra possono scegliere esclusivamente le sedi relative alla propria specialità tra quelle indicate dall'Amministrazione, allegate al presente bando di concorso interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Qualora un candidato ammesso al corso di formazione, relativo a una specifica qualifica e con una determinata decorrenza, rinunci durante lo svolgimento del corso, i posti resisi disponibili verranno attribuiti con le successive procedure concorsuali.

I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui il numero dei posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso.

Art. 7

Corsi di formazione professionale

Il corso di formazione professionale, per ciascuna specialità, ha durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la Formazione.

Il programma didattico e le materie dei corsi sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio dei corsi stessi e può prevedere moduli comuni per le diverse specialità.

L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Esame Finale

Le procedure interne si concludono con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie del corso di formazione.

La prova, della durata di 40 minuti, è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100 (cento/centesimi).

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).

I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

Graduatorie finali

Le graduatorie del concorso per ciascuno dei ruoli del personale specialista sono redatte sulla base del punteggio riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 8, e determinano la posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

Le graduatorie del concorso sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale <http://www.vigilfuoco.it> e consultabili anche sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio V - Concorsi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 12

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PREFETTO

F.to. Visconti

CS NAUTICI DI COPERTA

SEDE SERVIZIO	Ufficio	POSTI
ANCONA	<i>Comando</i>	2
BARI	<i>Comando</i>	4
BRINDISI	<i>Comando</i>	3
CAGLIARI	<i>Comando</i>	3
CATANIA	<i>Comando</i>	4
GENOVA	<i>Comando</i>	4
LA SPEZIA	<i>Comando</i>	1
LATINA	<i>Comando</i>	1
LIVORNO	<i>Comando</i>	3
MESSINA	<i>Comando</i>	5
RAVENNA	<i>Comando</i>	3
REGGIO CALABRIA	<i>Comando</i>	4
ROMA	<i>Comando</i>	3
SASSARI	<i>Comando</i>	2
SAVONA	<i>Comando</i>	2
SIRACUSA	<i>Comando</i>	3
TARANTO	<i>Comando</i>	1
TRAPANI	<i>Comando</i>	1
TRIESTE	<i>Comando</i>	5
VIBO VALENTIA	<i>Comando</i>	4

CS NAUTICI DI MACCHINA

SEDE SERVIZIO	Ufficio	POSTI
ANCONA	Comando	3
BARI	Comando	1
BRINDISI	Comando	4
CAGLIARI	Comando	2
CATANIA	Comando	4
GENOVA	Comando	5
LA SPEZIA	Comando	2
LATINA	Comando	5
LIVORNO	Comando	6
MESSINA	Comando	6
NAPOLI	Comando	3
RAVENNA	Comando	4
REGGIO CALABRIA	Comando	2
ROMA	Comando	5
SASSARI	Comando	3
SAVONA	Comando	3
SIRACUSA	Comando	1
TARANTO	Comando	1
TRIESTE	Comando	5
VENEZIA	Comando	3
VIBO VALENTIA	Comando	4

CS SOMMOZZATORI

SEDE SERVIZIO	Ufficio	POSTI
ANCONA	<i>Comando</i>	3
BARI	<i>Comando</i>	4
BOLOGNA	<i>Comando</i>	4
CAGLIARI	<i>Comando</i>	1
CATANIA	<i>Comando</i>	1
FIRENZE	<i>Comando</i>	3
GENOVA	<i>Comando</i>	3
MILANO	<i>Comando</i>	6
RAVENNA	<i>Comando</i>	2
REGGIO CALABRIA	<i>Comando</i>	7
SASSARI	<i>Comando</i>	4
TARANTO	<i>Comando</i>	1
TERAMO	<i>Comando</i>	5
TORINO	<i>Comando</i>	9
TRIESTE	<i>Comando</i>	3
VENEZIA	<i>Comando</i>	9
VICENZA	<i>Comando</i>	1